

## ***Capitolo XIV***

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

A) MACCHINE E APPARECCHI DIVERSI

MACCHINE UTENSILI

### **602. Ordinazioni.**

Le ordinazioni avvengono di solito per iscritto e talvolta verbalmente; gli ordini possono anche essere acquisiti tramite agenti di commercio.

Nel caso di ordini verbali, è norma che il fornitore invii al cliente una conferma d'ordine per accettazione.

Nelle ordinazioni vengono specificate tutte le condizioni e modalità di fornitura: caratteristiche tecniche, termine di consegna, condizioni di resa, garanzie, eventuali collaudi e modalità di pagamento.

### **603. Preventivi o progetti.**

A richiesta del cliente, il fornitore sottopone dei preventivi scritti con accluse le descrizioni illustranti i requisiti del macchinario e relativo prezzo.

### **604. Conclusione del contratto.**

Il contratto si intende perfezionato all'invio della conferma d'ordine da parte del venditore e con l'accettazione da parte dell'acquirente.

### **605. Clausole speciali.**

Nel caso di commissioni proposte da agenti di commercio, le stesse si intendono accettate "salvo approvazione della Casa".

### **606. Concessione di vendita con esclusiva.**

Per la compravendita di tali prodotti si suole anche ricorrere alla concessione in esclusiva e le condizioni sono minutamente contenute nei relativi contratti.

### **607. Specie di vendita.**

La merce destinata all'esportazione può essere venduta oltre che con le clausole normali, anche con le clausole internazionali.

### **608. Bollatura (matricola).**

E' uso che su ogni macchina venga impresso un numero di matricola, di solito progressivo, allo scopo della sua identificazione.

### **609. Imballaggio.**

Ove richiesto, è costituito da cassa, cassa catramata o gabbia in legno ed è addebitato "al costo".

Per merce destinata all'esportazione, i fornitori osservano le prescrizioni internazionali.

#### **610. Consegna.**

La Casa fornitrice suole comunicare per iscritto che la macchina è disponibile per la consegna.

#### **611. Verifica e collaudo della merce.**

La verifica e il collaudo della macchina vengono sempre fatte dalla ditta costruttrice, con o senza la presenza del compratore, e, se richiesto, ripetute presso il cliente.

#### **612. Tolleranza di costruzione e collaudo.**

Si osservano in materia le norme stabilite da convenzioni internazionali (Schlesinger, UNI, ecc.).

#### **613. Spedizione e trasporto.**

La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore fin dall'uscita di questa dal magazzino del venditore.

Le spese di facchinaggio in partenza fanno carico al venditore, quelle in arrivo al compratore.

#### **614. Obblighi di garanzia del venditore.**

Le macchine vengono vendute con garanzia di buon funzionamento per il periodo di 12 mesi dalla consegna, sia per le parti meccaniche che per le parti elettroniche.

#### **615. Reclami.**

Il compratore ha diritto di denunciare i vizi occulti entro il periodo per il quale vige la garanzia e, in tal caso, il venditore deve provvedere alla riparazione e/o sostituzione dei pezzi difettosi e, in caso di particolare gravità, anche alla sostituzione della macchina.

ATTREZZATURE PER L'UFFICIO

#### **616. Preventivi e progetti.**

Il preventivo, se richiesto, consiste nella descrizione dettagliata della merce, corredata eventualmente da disegni o illustrazioni.

Progetti e preventivi hanno valore puramente indicativo e non impegnano l'offerente, a meno che l'offerta stessa non contenga termine di validità.

#### **617. Contrattazione.**

Normalmente le vendite avvengono su presa visione della merce o sulla scorta di materiale illustrativo.

#### **618. Ordinazione e conclusione del contratto.**

Di norma le ordinazioni sono assunte per iscritto, facendo apporre al cliente la propria firma per accettazione sulla "copia commissione", di cui una copia viene rilasciata allo stesso.

Gli ordini inviati direttamente dall'acquirente al venditore richiederanno un'espressa accettazione di quest'ultimo.

Gli ordini assunti mediante agenti o ausiliari di commercio si intendono sempre "salvo approvazione della casa".

#### **619. Concessione di vendita con esclusiva.**

I rapporti insorgenti dalla concessione di vendita con esclusiva, sono regolati da contratto scritto.

#### **620. Requisiti della merce.**

Per i mobili in legno, le dizioni "mobili di noce, di mogano, di palissandro, di "radica", e in genere di qualsiasi legno di ebanisteria inserite in un contratto di ordinazione o di vendita, non significano che i mobili stessi debbano essere interamente costruiti del legno o dei legni indicati, ma soltanto impiallacciati di essi, con sottoposta osatura o interno in legno comune, o in compensato, o dell'uno e l'altro insieme, secondo le esigenze della tecnica costruttiva.

#### **621. Imballaggi e trasporti.**

In tutte le contrattazioni, l'imballaggio e il trasporto sono a carico dell'acquirente.

#### **622. Consegna e verifica.**

La merce viene consegnata e verificata presso il domicilio del compratore, oppure nel luogo in cui il cliente la ritira.

**623. Collaudo.**

In mancanza di regolamento o di pattuizione, non esiste l'obbligo di collaudo.

**624. Pagamento.**

Il pagamento ha luogo presso il domicilio del venditore o al momento della consegna.

Le relative condizioni e modalità sono espressamente pattuite.

In caso di contratti verbali per il pagamento si applicano le modalità usate per forniture precedenti.

**625. Obblighi di garanzia del venditore.**

La garanzia si riferisce a difetto di materiale, di costruzione e di funzionamento.

Per detti difetti, la ditta fornitrice usa prestare una garanzia.